



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'  
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E  
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

**Prot.n. 0011657 del 15 giugno 2015**

**Designazione dell' "Istituto Regionale del Vino e dell'Olio" quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli per la denominazione "Sicilia" protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 29 gennaio 2015.**

IL DIRETTORE GENERALE

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**Visto** il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

**Visti** gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

**Visto** il decreto 29 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 37 del 14 febbraio 2015, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, alla denominazione "Sicilia", il cui utilizzo viene riservato al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

**Vista** la legge 21 dicembre 1999, n.526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

**Considerato** che l'art. 6 del disciplinare di produzione della denominazione "Sicilia" individua per il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare medesimo l'organismo denominato "Istituto Regionale del vino e dell'Olio" con sede in Palermo, Via Libertà 66;

**Considerato** che l' "Istituto Regionale del Vino e dell'Olio" ha predisposto il piano di controllo per la denominazione "Sicilia" conformemente allo schema tipo di controllo;

**Considerato** che il piano dei controlli sopra citato è stato valutato e ritenuto conforme;

**Visto** il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate, che, d'intesa con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'  
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E  
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

**Visto** il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n.271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la Banca dati vigilanza;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, "Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135";

**Visto** il D.P.C.M. 9 settembre 2014, con il quale al Dr. Roberto Tomasello è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore "VICO" di questo Ispettorato;

**D E C R E T A:**

**Articolo 1**

L' "Istituto Regionale del Vino e dell'Olio", con sede in Palermo, Via Libertà 66, è designato quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione "Sicilia", protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 29 gennaio 2015.

**Articolo 2**

La presente designazione comporta l'obbligo per l'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'articolo 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

**Articolo 3**

1. L' "Istituto Regionale del Vino e dell'Olio" non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione protetta "Sicilia", così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. L'"Istituto Regionale del Vino e dell'Olio" comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca della designazione concessa.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ  
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E  
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

**Articolo 4**

1. La designazione di cui all'art 1 decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sarà valida fino all'approvazione del nuovo piano dei controlli da adeguare a seguito della registrazione da parte dell'Organismo comunitario o decadrà nel momento in cui l'Organo comunitario dovesse respingere l'istanza di registrazione.
2. Nell'ambito del periodo di validità della designazione l' "Istituto Regionale del Vino e dell'Olio", è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

**Articolo 5**

1. L'"Istituto Regionale del Vino e dell'Olio", comunica alla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore del Ministero le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Sicilia" delle quantità certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse.
2. L'"Istituto Regionale del Vino e dell'Olio" trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Sicilia" a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art.14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

**Articolo 6**

L' "Istituto Regionale del Vino e dell'Olio" è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.

**Articolo 7**

L' "Istituto Regionale del Vino e dell'Olio" è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

F.to Il Direttore Generale  
(Roberto Tomasello)